

**AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**INTEGRATO CON IL PIANO
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
(2016-2018)**

in applicazione della L. 190/2012 e sue norme di attuazione.

Allegato B) alla deliberazione della Giunta comunale n.32 di data 17 marzo 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Rolando Mora

INDICE GENERALE

| | |
|---|----|
| PARTE I – AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE..... | 4 |
| Premessa all'aggiornamento annuale 2016..... | 4 |
| 1. Fonti normative ed adempimenti..... | 4 |
| 2. La struttura organizzativa del comune di Arco..... | 8 |
| 3. Il responsabile della prevenzione..... | 8 |
| 4. I referenti..... | 8 |
| 5. Principio di collaborazione e di corresponsabilità..... | 9 |
| 6. L'approccio metodologico adottato per l'aggiornamento del piano e il contesto dei controlli in cui si inserisce..... | 10 |
| 7. La gestione del piano valorizzando il Sistema di Gestione della Qualità e Ambiente (S.G.Q.A.) presente all'interno dell'ente..... | 10 |
| 7.1 Individuazione dei processi più a rischio (“mappa dei processi a rischio”) e dei possibili rischi (“mappa dei rischi”)..... | 13 |
| 7.2 Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto..... | 13 |
| 7.3 Stesura e approvazione dell'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione. Relazione fra piani sovra comunali e piani comunali..... | 13 |
| 7.4 Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del piano..... | 14 |
| 8. Le misure organizzative di carattere generale..... | 14 |
| 9. Società ed enti partecipati. Applicabilità..... | 17 |
| 10. Il sistema dei controlli e delle azioni preventive previste..... | 18 |
| 11. Aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione..... | 19 |
| 11.1 Modalità di aggiornamento..... | 19 |
| 11.2 Cadenza temporale di aggiornamento..... | 19 |
| 12. Appendice normativa..... | 19 |
| PARTE II – AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'..... | 23 |
| 1. Presentazione..... | 23 |
| 2. Fonti normative statali..... | 26 |
| 3. Fonti normative locali..... | 26 |
| 4. Le finalità del Programma..... | 27 |
| 5. Strumenti comunali di pubblicità, comunicazione, rapporti con il pubblico e le nuove prospettive del portale..... | 27 |
| 6. Le modalità di pubblicazione dei dati..... | 29 |

| | |
|---|----|
| 7. Pubblicità dei dati e protezione dei dati personali..... | 29 |
| 8. I dati pubblicati..... | 30 |
| 9. Posta elettronica certificata..... | 30 |
| 10. Il responsabile per la trasparenza..... | 31 |
| 11. Novità peculiari per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità, e misure organizzative..... | 31 |
| 12. Società ed enti partecipati. Applicabilità..... | 33 |
| 13. Principi di ascolto, collaborazione e corresponsabilità..... | 34 |
| 14. Il sistema di monitoraggio e di aggiornamento del Programma..... | 34 |
| Allegato 1 - Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità..... | |
| Allegato 2 - Sezione amministrazione trasparente - sito web - mappatura adempimenti | |

PARTE I - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Premessa all'aggiornamento annuale 2016.

Il PTPC 2014-16 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale dd. 18.02.2014, n. 17.

Dal punto di vista organizzativo, in attuazione dell'anzidetto piano, l'amministrazione ha cercato di favorire una contaminazione tra professionalità similari attraverso l'accorpamento di più uffici in servizi omogenei in modo da disporre di una massa critica indispensabile per una maggior polifunzionalità ed interscambiabilità di ruoli all'interno di strutture omogenee eliminando i servizi unipersonali. Infatti, con delibera di giunta n. 10 dd. 10/2/2015 si è proceduto ad una riorganizzazione con accorpamenti di alcuni servizi: edilizia privata/urbanistica; ambiente/reti/verde; politiche sociali/sport/turismo.

Va altresì evidenziato che a seguito dello scioglimento del consorzio di vigilanza boschiva avvenuta il 31.12.2015 nell'aggiornamento del piano 2016/2018 confluiscono i nuovi processi legati alla gestione in forma associata tramite convenzione del nuovo servizio di custodia forestale dell'Alto Garda di cui il comune di Arco è il comune capoconvenzione a partire dall'1.1.2016

Infine c'è da rilevare che sempre nell'aggiornamento del piano appaiono anche i processi legati alla gestione in forma associata del servizio di gestione delle procedure di gara volte all'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/1990 e s.m. fra i comuni di Arco e Riva approvata dai rispettivi consigli comunali con delibere n. 51 di data 5 ottobre 2015 e n. 20 di data 13 ottobre 2015 di cui il comune capofila in questo caso è il comune di Riva del Garda;

Altra operazione significativa dal punto di vista organizzativo è stato il rinnovo del sito internet del Comune come evidenziato nella parte finale legata al presente piano triennale sulla trasparenza. L'operazione effettuata con il Consorzio dei Comuni Trentini ha visto il coinvolgimento dei diversi uffici interessati alla pubblicazione dei dati con una particolare attenzione al sito dell'Amministrazione trasparente anche a seguito del recepimento del D.Lgs. n.33/2013 a livello locale avvenuto con l'approvazione della L.R. n. 10/2014.

Un tema che dovrà essere sviluppato nel corso del 2016 e che si interseca con quelli trattati nel presente provvedimento sarà quello dei controlli interni stabiliti dalla recente L.R. n. 31 dd. 15.12.2015, la quale, con un certo ritardo, ha provveduto ad adeguare l'ordinamento dei comuni della nostra Regione alle disposizioni in materia di controlli interni introdotte nel testo unico degli enti locali nazionali dal D.L. 10.10.2012 n. 174, assegnando sei mesi di tempo per il loro inserimento.

1. Fonti normative ed adempimenti.

I temi della trasparenza e della integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione appaiono sempre più urgenti, anche in relazione alle richieste della comunità internazionale (OCSE, Consiglio d'Europa, ecc.).

Più in generale la prevenzione e la repressione della corruzione sono state oggetto della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite adottata nell'ottobre del 2003, e ratificata con la legge 116 del 2009, e della convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo nel gennaio 1999, e ratificata con la legge 110 del 2012.

Nel 2012 la legge n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è intervenuta conferendo il ruolo

di autorità nazionale anticorruzione alla commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), poi denominata autorità indipendente con l'articolo 5 del D.L. n. 101 del 2013 convertito con la legge n. 125 del 2013, e prevedendo l'istituzione di un comitato interministeriale, poi avvenuta con D.P.C.M. 16.01.2013, con compiti di dettare indirizzi al dipartimento della funzione pubblica, organo governativo di coordinamento delle strategie e di predisposizione del piano nazionale anticorruzione.

La legge 190/2012 ha previsto l'adozione di una serie di misure di contrasto del fenomeno della corruzione nelle pubbliche amministrazioni fra cui i piani di prevenzione della corruzione, strumenti atti a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti. La legge ha previsto che anche i comuni si dotino di tali piani atti a prefigurare specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro.

L'intervento legislativo in parola mette a frutto il lavoro di analisi avviato dalla commissione di studio su trasparenza e corruzione istituita dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, e costituisce segnale forte di attenzione del legislatore ai temi dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa a tutti i livelli, come presupposto per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Con riferimento alla specificità dell'ordinamento dei comuni nella regione autonoma Trentino Alto Adige, la legge n. 190/2012 ha previsto, all'art. 1 comma 60, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, fossero raggiunte intese in sede di conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli enti locali, con l'indicazione dei relativi termini, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni dalla stessa legge previste.

In particolare con riguardo:

- a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2014-2016, e alla sua trasmissione alla regione Trentino Alto Adige e al dipartimento della funzione pubblica;
- b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento in linea con i principi sanciti recentemente dal D.P.R. n. 62/2013.

Al comma 61 dell'art. 1 la legge 190/2012 prevede inoltre che, attraverso intese in sede di conferenza unificata, siano definiti gli adempimenti, attuativi delle disposizioni dei successivi decreti emanati sulla base della stessa, da parte della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

Tale intesa è intervenuta il 24 luglio 2013, e ha previsto l'obbligatorietà per tutti gli enti dell'adozione del piano anticorruzione entro il 31 gennaio 2014.

Nel 2013 sono state adottate in attuazione della legge anticorruzione e nel novero delle modifiche dalla stessa introdotte alcune disposizioni legislative destinate ad incidere sulle attività degli enti territoriali:

- il D.P.C.M. 16.01.2013 di istituzione del comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il D.Lgs. n. 33/2013 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e che per l'applicazione in regione Trentino Alto Adige attende l'adeguamento della legislazione regionale come previsto dall'art. 3 comma 2 della L.R. 3/2013;

- il decreto legislativo n. 39/2013, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle amministrazioni dello stato che in quelle locali (regioni, province e comuni), ma anche negli enti di diritto privato che sono controllati da una pubblica amministrazione. Tale decreto trova immediata applicazione anche nei comuni della regione Trentino Alto Adige;
- il D.P.R. n. 62/2013 sul codice di comportamento dei dipendenti pubblici che, seppure trovi applicazione nella provincia di Trento nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione in materia di organizzazione e contrattazione collettiva, rafforza i principi di trasparenza e introduce specifici obblighi;
- il D.P.C.M. 18.04.2013 attinente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'iscrizione in tale elenco soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia e si pone come equivalente alla stessa informazione prefettizia;
- la delibera della CIVIT n. 72/2013 di approvazione del piano nazionale anticorruzione che contiene gli indirizzi sui contenuti minimi del piano degli enti pubblici.

Nel 2014 sono stati adottati nuovi provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione:

- il DL. 90 del 2014 conv. con la L. 114 del 2014 che prevede la soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti e l'accorpamento delle relative funzioni in capo all'ANAC. Ciò ha comportato un assorbimento della materia dei contratti, sotto il profilo della vigilanza pubblica, in capo ad una autorità unica con quella della prevenzione della corruzione e per l'integrità e la trasparenza. Un primo indicatore di detto assorbimento è dato dall'art.37 del decreto che dispone in merito alla comunicazione all'ANAC dei provvedimenti di varianti alle opere pubbliche in corso d'opera. Con lo stesso decreto si è intervenuto: apportando ulteriori modificazioni al Codice antimafia già interessato peraltro da un'altra modifica nel 2014 (con Dlgs 153). Il decreto in parola ha anche inasprito le sanzioni in merito ai mancati adempimenti in materia di prevenzione della corruzione;
- l'Intesa Stato Regioni di data 24 luglio 2014, in sede di Conferenza unificata, ha dettato criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, enucleati dal tavolo tecnico costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. Sulla base del regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti delle P.A. - ai sensi dell'art.1 c.60 della L.190 del 2012 - condiviso in detto tavolo tecnico, la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Ripartizione II - Affari Istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza, con circolare n. 3/EL/2014 del 13 agosto 2014 invitava le amministrazioni locali ad adeguare il rispettivo regolamento organico.
- Ministero Interno - Prot. Stato 15 luglio 2014 - Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa.

Gli interventi normativi anzidetti sono tutti passi sulla strada del rinnovamento della pubblica amministrazione e della trasparenza che il comune di Arco vuole percorrere, andando oltre la logica del mero adempimento grazie anche al supporto del consorzio dei comuni trentini.

Già il D.Lgs. 150/2009 in ambito nazionale (art. 14 "*L'Organismo indipendente di valutazione della performance monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni*") e la CIVIT (delibera n. 105/2010 - Integrità e doveri di comportamento dei titolari di funzioni pubbliche: *La*

trasparenza è il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, disvelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi) definivano con priorità il raggio d'azione della trasparenza, ma è stata proprio la Legge 190/2012 ad imporre operativamente (art. 1 comma 5) a tutte le pubbliche amministrazioni di definire, approvare e trasmettere al dipartimento della funzione pubblica:

- a. un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b. procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Nel corso del 2015 la rilevante novità intervenuta è l'approvazione da parte dell'ANAC dell'aggiornamento del PNA, adottato con determinazione n. 12 dd. 28.10.2015. Nell'anzidetto aggiornamento viene ulteriormente valorizzata la trasparenza in quanto rappresenta uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012.

Altre disposizioni rilevanti emanate nell'anno 2015 sono:

- determinazione ANAC n. 6 dd. 28.04.2015 – Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. “whistleblower”)
- determinazione ANAC n. 8 dd. 17.06.2015 – Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- L. 07.08.2015, n. 124 – art. 7 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- Atti di segnalazione dell'ANAC al Governo e al Parlamento n. 4 dd. 10.06.2015 contenente proposte di modifica, correzione ed integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi e n. 7 dd. 04.11.2015 contenente criticità della normativa contenuta nel D.Lgs. 267/2000, in tema di esimenti alle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse.

Il presente aggiornamento al piano triennale di prevenzione della corruzione contiene pertanto, in relazione a tali prescrizioni, sia l'analisi del livello di rischio delle attività svolte, che un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Unitamente al piano anticorruzione viene adottato anche il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in un equilibrio dinamico definito a livello regionale soltanto con la L.R. n. 10 dd. 29.10.2014 di recepimento di quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013.

Il presente piano si collega altresì con la programmazione operativa dell'amministrazione, definita nel piano esecutivo di gestione e con il piano di miglioramento adottato con deliberazione della giunta comunale n. 168 dd. 3.12.2013

Al punto 12 è riportata un'appendice normativa completa delle disposizioni rilevanti in materia.

2. La struttura organizzativa del comune di Arco

Il sistema anticorruzione si regge su un'articolazione complessa, in parte costituita da organi statali ed in parte costituita da organi locali.

In relazione a quest'ultima parte, la struttura organizzativa del comune di Arco è quella approvata da ultimo con deliberazione di giunta comunale n.178 di data 10.12.2015, ed è suddivisa in:

- n. 4 Aree dirigenziali compresa la segreteria generale
- n. 18 servizi che rappresentano un'articolazione interna delle suddette quattro Aree e che sono stati ridotti grazie a quella operazione di accorpamento evidenziata nelle premesse in modo da eliminare quelli unipersonali.

Il dettaglio della struttura organizzativa del Comune di Arco è consultabile accedendo al sito web comunale.

3. Il responsabile della prevenzione.

La legge 190 prevede che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. Con decreto del sindaco n. 1 di data 29/1/2014 è stato nominato responsabile il segretario generale Rolando Mora.

In considerazione che al segretario generale da sempre è stato conferito l'incarico di direzione anche di una specifica Area e che nel corso del 2015 allo stesso è stata anche affidata l'Area riferita ai "servizi alla persona", stante il pensionamento della sua titolare che ricopriva anche la figura di vice segretario, si potrà verificare una coincidenza nella stessa figura di compiti che in enti di maggiori dimensioni possono essere distinti fra più soggetti, così come ragioni organizzative di carattere temporaneo (come le supplenze interne fra dirigenti d'Area o la partecipazione ai nuclei di valutazione o dei procedimenti disciplinari) fanno o possono far coincidere in capo alla stessa figura altre competenze gestionali.

Del resto la situazione della finanza pubblica in questo periodo richiede continue restrizioni sul versante della spesa in particolare di quella legata al personale che di certo non facilitano lo svolgimento di ulteriori compiti riportati anche nel presente piano.

L'amministrazione valuterà ogni misura che possa supportare lo svolgimento delle funzioni del responsabile per assicurare autonomia e poteri di impulso. In quest'ottica, e nel rispetto dell'invarianza finanziaria, l'amministrazione valuterà la messa a disposizione di risorse adeguate.

La legge prevede che il prefetto su richiesta fornisce il necessario supporto tecnico ed informativo. In ambito provinciale, su iniziativa dei segretari comunali, il Consorzio dei Comuni Trentini ha fornito un supporto di formazione-azione anche al fine di affinare e omogeneizzare la metodologia di analisi e gestione dei rischi e di costruzione delle azioni di miglioramento, anche grazie al confronto con realtà omogenee del territorio. Un altro consistente aiuto del Consorzio è stata l'elaborazione di un sito istituzionale per i comuni trentini in cui la voce amministrazione trasparente ha una posizione di riguardo

4. I referenti

In considerazione della dimensione dell'ente e della complessità della materia e della necessità di garantire l'attuazione delle misure previste dal Piano attraverso l'azione sinergica

di tutte le strutture comunali, sono individuati quali referenti, come di fatto è avvenuto fino ad ora, per la prevenzione della corruzione i seguenti soggetti, tutti di livello dirigenziale attesa la delicatezza della funzione:

- Dirigente area tecnica
- Dirigente area finanziaria;
- Dirigente Area servizi alla Persona attualmente scoperto;

I referenti improntano la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, in vista del perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, coadiuvando il responsabile per la prevenzione della corruzione.

Ai fini di raccordo e di coordinamento, nonché alla luce dei compiti spettanti per legge ai dirigenti, ai referenti sopra individuati competono i seguenti obblighi informativi nei confronti del responsabile per la prevenzione della corruzione:

- informazione scritta, entro il mese di novembre di ogni anno, in merito allo stato di attuazione e monitoraggio delle misure di prevenzione di rispettiva competenza;
- informazione scritta tempestiva in merito a fatti corruttivi tentati o realizzati all'interno dell'amministrazione, di cui il referente abbia notizia (emissione di avvisi di garanzia e/o avvio di procedimenti disciplinari in relazione a reati e/o illeciti rilevanti in materia di anticorruzione);
- informazione scritta, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di accertamento, in merito alle situazioni di inconferibilità/ e/o incompatibilità di incarichi rilevata sulla base della normativa vigente;
- informazioni scritta in merito ai casi accertati di violazione delle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Arco;

Ai sensi di quanto previsto dalla legge e dal piano nazionale Anticorruzione, l'inosservanza e/o la ritardata attuazione da parte dei referenti degli obblighi informativi sopra indicati e/o delle misure di prevenzione indicate dal presente Piano costituisce illecito disciplinare.

Forme di analisi, di verifica e di controllo possono essere inserite nell'ambito della riunione quadrimestrale di direzione e nelle operazioni di audit interno del sistema di gestione della Qualità e Ambiente (S.G.Q.A.) di cui al successivo punto 7.

Per la gestione del complesso delle attività connesse alla prevenzione della corruzione il segretario generale può avvalersi della collaborazione dell'Avvocatura comunale.

5. Principio di collaborazione e di corresponsabilità

La progettazione del presente piano, nel rispetto dei principi di collaborazione e di competenza, prevede il massimo coinvolgimento dei dirigenti con responsabilità organizzativa sulle varie strutture dell'ente alle quali gli stessi sono preposti. In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali dei singoli servizi l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

A questi fini si è provveduto a coinvolgere detti responsabili nelle seguenti funzioni:

- a) collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità;
- b) collaborazione per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;

- c) progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro.

Si assume che attraverso l'introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale, applicabili trasversalmente in tutti i servizi, si potranno affrontare e risolvere anche criticità, disfunzioni e sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza operativa dell'amministrazione.

6. L'approccio metodologico adottato per la costruzione e aggiornamento del piano e il contesto dei controlli in cui si inserisce

Obiettivo primario del piano di prevenzione della corruzione è garantire nel tempo all'amministrazione comunale, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell'ente.

La metodologia adottata nella stesura e aggiornamento del piano si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (banche, società multinazionali, pubbliche amministrazioni estere, ecc.) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

- l'approccio dei sistemi normati, che si fonda sul principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione; e sul principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità. Il principio di documentabilità impone il metodo della tracciabilità delle attività e dei controlli svolti.
- l'approccio mutuato dal D.Lgs. n. 231/2001, con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico, che prevede che l'ente non sia responsabile per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - ✗ se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 - ✗ se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
 - ✗ se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Si noti che tali approcci sono assolutamente coerenti sia con le linee guida della commissione di studio su trasparenza e corruzione istituita dal ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione (che parla esplicitamente di "risk management" come elemento fondante di qualsiasi adeguato assetto gestionale teso a combattere tali fenomeni) che con le "Linee di indirizzo del comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per

la predisposizione, da parte del dipartimento della funzione pubblica, del piano nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190”, sia con il piano nazionale anticorruzione approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 73/2013.

Come evidenziato nelle premesse un tema che dovrà essere sviluppato nel corso del 2016 e che si interseca con quelli trattati nel presente provvedimento sarà quello dei controlli interni stabiliti dalla recente L.R. n. 31 dd. 15.12.2015, la quale, con un certo ritardo, ha provveduto ad adeguare l'ordinamento dei comuni della nostra Regione alle disposizioni in materia di controlli interni introdotte nel testo unico degli enti locali nazionali dal D.L. 10.10.2012 n. 174. L'impostazione della legge regionale è quella di valorizzare la responsabilità e l'auto controllo da parte degli enti locali, rafforzando talune forme già esistenti di controllo interno e introducendone di nuove (vedi circolare regione n. 1 dd. 11.1.2016).

Attualmente la funzione di controllo dell' Ente è distribuita attraverso diversi soggetti come i revisori del conto, il nucleo di valutazione della dirigenza, gli auditors interni al Sistema di gestione della Qualità e dell'Ambiente (SGQA) e il monitoraggio annuale e verifica triennale da parte di una società esterna accreditata per la verifica del mantenimento nel tempo degli standards quali-quantitativi del SGQA anzidetto della cui importanza strategica faremo un accenno al successivo punto.

7. La gestione del piano valorizzando il Sistema di Gestione della Qualità e Ambiente (S.G.Q.A.) presente all'interno dell'ente.

Considerato che il Comune ha acquisito da diversi anni la certificazione ISO 9001:2008 ed EMAS III, all'interno del piano sono stati riportati i riferimenti al Sistema di Gestione della Qualità e dell'Ambiente nelle parti più significative legati ai processi. In particolare nel piano sono stati inseriti i principali procedimenti (processi) che caratterizzano il comune di Arco. Ogni processo nel Sistema è numerato e descritto attraverso un idoneo diagramma di flusso con lo scopo di illustrare, attraverso una sequenza logica di step, l'algoritmo principale del procedimento: quali sono gli attori coinvolti, quali le istruzioni operative da svolgere, quali i modelli e/o schemi utilizzabili. L'efficienza e l'efficacia di un procedimento è misurata attraverso gli “indicatori di qualità” alcuni dei quali legati alle tempistiche normative dei provvedimenti, altri fissati dall'amministrazione come livello di standards quali-quantitativo della propria azione.

L'intero Sistema Qualità e Ambiente è un sistema “dinamico”, disciplinato da un apposito “Manuale della qualità” che fissa le azioni, le direttive per la raccolta dei dati, le scadenze, gli incontri periodici con il Comitato di direzione, i momenti di formazione con il personale, l'individuazione di segnalazioni e/o non conformità nel sistema, gli aggiornamenti normativi o ancora la verifica periodica dei processi nel suo insieme attraverso il gruppo degli auditors. Operazioni queste che non fanno altro che alzare il livello di trasparenza e di controllo dell'azione amministrativa in piena sintonia con gli obiettivi dell'aggiornamento del piano anticorruzione e trasparenza che andiamo ad adottare. Inoltre, il sistema è annualmente monitorato da una società accreditata, che per il triennio 2013-2015 è stata la ditta CERMET Spa di Granarolo Emilia (Bo). Attualmente è in fase di gara l'assegnazione dell'attività di monitoraggio per il triennio 2016-2018.

Nel percorso di gestione e aggiornamento del piano, supportati dall'intervento di formazione-azione del consorzio dei comuni trentini, sono stati quindi tenuti in considerazione i contenuti principali desunti dalla L. 190, dall'Intesa in sede di Conferenza

unificata fra governo - regioni ed enti locali, dalle linee di indirizzo del P.N.A. dell' ANAC e dal sistema di gestione della qualità e ambiente anzidetto (S.G.Q.A.). Il tutto adeguandolo alla realtà di questo ente cercando la sinergia con quanto già realizzato o in progettazione nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:

- x i contenuti del programma triennale per la trasparenza e l'integrità come integrazione del presente piano triennale anticorruzione;
- x l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione;
- x l'osservanza dei principi del nuovo codice di comportamento del pubblico dipendente dettato dal decreto del presidente della repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e approvato con deliberazione della giunta comunale n. 7 dd. 10.2.2015;
- x l'adempimento degli obblighi di comunicazione dei contenuti del codice di comportamento anche ai soggetti esterni con cui si stabiliscono rapporti contrattuali o incarichi a qualsiasi titolo in quanto applicabile anche agli stessi, per quanto compatibile;
- x l'attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.Lgs. n. 33/2013, tenendo conto di quanto verrà delineato dall'emananda norma regionale in tema di trasparenza e, comunque, nelle more della stessa;
- x il piano di miglioramento del comune adottato in ottemperanza alle disposizioni del protocollo d'intesa fra Consorzio Comuni Trentini e Provincia Autonoma di Trento per il 2013;
- x la comunicazione del piano mediante gli ordinari canali comunali di informazione (web, notiziario comunale);
- x la previsione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai responsabili amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione;
- x l'estensione del conflitto di interessi, anche potenziale, intervenuto con la modifica della L. 241 (vedi comma 41 dell'art.1 della L.190) al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e ad adottare il provvedimento finale.

Il Piano di prevenzione della corruzione include non solo i procedimenti previsti dall'art. 1 comma 16 della legge 190/2012 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), ma anche altre attività del comune che possono presentare rischi di integrità.

Inoltre si è ritenuto opportuno, come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della funzione pubblica, ampliare il concetto di corruzione, ricomprendendo tutte quelle situazioni in cui *“nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. (...) Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite”*.

In questa sede si è preso altresì atto che i processi relativi ai seguenti servizi resi alla cittadinanza:

- polizia locale ;
- raccolta e smaltimento rifiuti;
- distribuzione gas metano;
- farmacie comunali;
- parcheggi pubblici;
- riscossioni tributi;

per citare i più rilevanti, sono resi in forma esternalizzata, e quindi del monitoraggio dei processi e dell'integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere il soggetto gestore.

7.1 Individuazione dei processi più a rischio (“mappa dei processi a rischio”) e dei possibili rischi (“mappa dei rischi”)

Sono stati mantenuti, incrementati ed aggiornati in una logica di priorità i processi che, in funzione della situazione specifica del comune, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e con le conclusioni della commissione di studio su trasparenza e corruzione (rapporto del 30 gennaio 2012), sono state attuate in tale selezione metodologie proprie del risk management (gestione del rischio) nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri processi.

L'approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:

- la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;
- l'impatto dell'accadimento, cioè la stima dell'entità del danno - materiale o di immagine - connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro queste due variabili (per ognuna delle quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa). Più è alto l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza. In relazione alle richieste della norma, all'interno del piano, sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio “medio” o “alto” e comunque tutti i procedimenti di cui al citato art. 1 comma 16, della L. n.190/2012 oltre ad altri processi “critici” il cui indice di rischio si è rivelato, ad un esame più approfondito, essere “basso”.

In ciascuna azione relativa ai rischi, enucleati nell'allegato A, sono stati enunciati anche gli indicatori di risultato che necessariamente in questa fase di avvio e predisposizione del Piano sono stati ricondotti agli elementi immediatamente desumibili da ciascuna azione, tradotti in termini quantitativi o qualitativi in rapporto al grado di misurabilità. Sicuramente la sperimentazione del Piano nel suo svolgersi consentirà un'affinazione degli indicatori utile in fase di aggiornamento dello stesso. A tal fine viene in aiuto anche il S.G.Q.A. per cui nelle note a lato ne sono stati richiamati i processi principali con i relativi indicatori.

7.2 Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto


Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un piano di azioni che contempli almeno una azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio “alto” o “medio”, ma in alcuni casi anche “basso” ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

Più specificatamente, per ogni azione prevista, sono stati evidenziati la previsione dei tempi e le responsabilità attuative per la sua realizzazione e messa a regime. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il monitoraggio periodico del piano di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.

7.3 Stesura e approvazione dell'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione . Relazione fra piani sovra comunali e piani comunali

La stesura del presente aggiornamento del piano triennale di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata mettendo a sistema tutte le azioni operative concertate con i dirigenti di servizio e le azioni di carattere generale che ottemperano le prescrizioni della legge 190/2012. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità” delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell’ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell’ente (relazione previsionale e programmatica, bilancio di previsione, PEG, piano di miglioramento comunale).

Strumenti e relazioni



7.4 Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del piano

Al fine di massimizzare l'impatto del piano, verrà programmata una ulteriore attività di informazione/formazione rivolta a tutti coloro che potenzialmente sono interessati al tema, così come previsto dalle norme. La registrazione delle presenze consentirà di assolvere ad uno degli obblighi previsti dalla legge 190/2012 e ribadito dalla circolare della funzione pubblica del 25 gennaio 2013.

8. Le misure organizzative di carattere generale

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio l'amministrazione valuterà periodicamente per quali posizioni è opportuno e possibile prevedere percorsi di polifunzionalità che consentano tali rotazioni con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture caratterizzate talvolta da specializzazione uniche e con unità operative ridotte. A tal fine si richiama l'azione di accorpamento dei servizi evidenziata nelle premesse dell'aggiornamento del presente piano.

La dimensione del comune e lo stato della finanza pubblica con sostanzialmente il blocco del turn-over di certo non facilitano il principio di rotazione. In ogni modo si cercheranno di facilitare soluzioni organizzative volte a rendere possibile la flessibilità, la trasversalità e la mobilità del personale. Delle decisioni assunte si darà preventiva informazione alle organizzazioni sindacali.

Per ciò che attiene più nello specifico le figure dirigenziali e le posizioni organizzative, considerate le criticità di attuare la rotazione nelle strutture la cui dimensione non consente facili alternanze di ruoli in ambiti specialistici e di vertice, in un contesto storico di crisi della finanza pubblica ed in cui la specializzazione rappresenta un elemento di forza per la pubblica amministrazione, il sindaco al momento del rinnovo degli incarichi dirigenziali in scadenza al 31.12.2016 valuterà eventuali e/o opportune forme di rotazione tenendo conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni ed in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa.

L'amministrazione si impegna altresì, partendo da quanto indicato nell'art. 1 comma 9 della legge 190/2012, a:

- l'attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui all'art. 1 comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato (riservatezza della segnalazione e canale informativo da pubblicizzare);
- l'adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti;
- l'adozione delle misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel piano triennale;
- l'adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge n. 190/2012) e, rispetto agli incarichi cessanti, di misure preventive di informazione nei documenti di conferimento degli incarichi.

- l'adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni regionali e regolamentari sulla inconfiribilità ai dipendenti, cessati dal servizio, di incarichi presso la stessa amministrazione, per la durata di tre anni dalla cessazione dal servizio, in particolare attraverso misure preventive di informazione nei documenti relativi ai nuovi contratti individuali di lavoro ed all'atto della cessazione del servizio;
- effettuare annualmente entro il mese di gennaio la acquisizione della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, tenendo conto che le situazioni di incompatibilità, come quelle di inconfiribilità, accertate sono contestate dal responsabile della prevenzione per gli incarichi conferiti dal comune;
- l'adozione di misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di autorizzazione di incarichi esterni, così come modificate dall'art. 1 comma 42 della legge n. 190/2012;
- la previsione di forme di presa d'atto, da parte dei dipendenti, insieme al codice di comportamento anche del piano triennale di prevenzione della corruzione sia al momento dell'assunzione sia, per quelli in servizio, con cadenza periodica che si intende acquisita e implicita con i corsi di formazione o mediante diffusione di idonee informative;
- coinvolgere, anche mediante presentazione del piano dopo la sua avvenuta adozione, gli stakeholder e curare le ricadute sul territorio anche attraverso l'adozione dei cd. protocolli di legalità a livello di Consiglio delle autonomie. I protocolli di legalità possono costituire utili strumenti per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, anche nei territori dove il fenomeno non è particolarmente radicato. I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica (normalmente il commissariato del governo, il contraente generale, la stazione appaltante e gli operatori della filiera dell'opera da realizzare). In tal modo vengono rafforzati i vincoli previsti dalla norme della legislazione antimafia, con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti, non previste dalla predetta normativa. I vantaggi di poter fruire di uno strumento di "consenso", fin dal momento iniziale, consente a tutti i soggetti (privati e pubblici) di poter lealmente confrontarsi con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata;
- individuazione di disposizioni relative al ricorso all'arbitrato, ove se ne verificasse la necessità, con modalità che ne assicurino pubblicità e rotazione;
- relazione annuale del responsabile della prevenzione che dovrà attenersi agli ambiti di cui al punto 3.1.1 del P.N.A. e che dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nella apposita sezione dell'Amministrazione trasparente;

Infine, per quanto concerne l'aspetto formativo essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del piano nel tempo, si ribadisce come, in linea con la convenzione delle nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003, la legge 190/2012 attribuisce particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio, per cui deve essere prevista, in occasione dei momenti di formazione, particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico.

La formazione che si è svolta in collaborazione con il consorzio dei comuni trentini, è avvenuta con modalità a distanza, ha riguardato tutti i dipendenti ed ha affrontato in particolare il tema dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Successivamente è stata distribuita una dispensa redatta dal consorzio dei comuni, sui temi trattati nel corso

formativo. Il ciclo di prima formazione si è svolto per la durata di due ore pro-capite nei mesi di novembre-dicembre 2013.

Una formazione più mirata sul Piano comunale è stata fatta il 18.3.2015 agli auditor del sistema qualità con uno specifico corso interno dal titolo "Gli strumenti della prevenzione della corruzione in un ente certificato ISO 9001"; il tutto in stretta sintonia con l'obiettivo del piano di valorizzare il sistema di gestione della qualità e ambiente (S.G.Q.A.). Sempre nell'ambito di gestione di quest'ultimo sistema nelle riunioni quadrimestrali di direzione è stato inserito un paragrafo dedicato al monitoraggio dei diversi piani in essere (Piano di miglioramento, piano trasparenza e anticorruzione 2, piano di protezione civile).

Per il futuro si provvederà con percorsi formativi di approfondimento e di aggiornamento della norma rispetto a quelli di base soprattutto per i ruoli più a rischio.

9. Società ed enti partecipati. Applicabilità

La legge 190 ai commi 60 e 61 prevede l'applicazione anche agli enti locali nonché agli enti pubblici e ai soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, rinviando alla Conferenza unificata la definizione degli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge.

La Conferenza unificata di data 24 luglio 2013 non ha disposto nulla di specifico in ordine alle modalità di attuazione agli enti predetti, mentre il P.N.A. approvato dalla CIVIT successivamente ha dedicato alcuni passaggi di chiarimento:

- al punto 1.3 si precisa che i contenuti del PNA si rivolgono anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari;
- al punto 3.1.1 si chiarisce, più nel merito, che "gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della legge n. 190/2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di *accountability* che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione."
- alle Tavole allegate al P.N.A. sono indicate le misure da attuare ed inoltre: la n. 2, riguardo ai "modelli di prevenzione della corruzione", individua come destinatari gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico; la n.3, riguardo agli "adempimenti di trasparenza", individua in aggiunta anche le società a partecipazione

pubblica; la n.8, riguardo alle “Inconferibilità per incarichi dirigenziali”, la n.9 riguardo alle “Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali”, la n.11 riguardo alla “Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.”, in aggiunta individuano invece le società partecipate e da queste controllate.

Non è chiaro se le norme del P.N.A., nello specifico degli enti predetti, sarà oggetto di intese ulteriori in sede di Conferenza Unificata ai sensi del comma 61 dell'art. 1 della L. 190. Quella raggiunta il 24 luglio, infatti, si sofferma in particolare sull'adattamento dell'applicazione della L. 190 agli enti locali territoriali, pur tuttavia specifica in via generale che rimane ferma l'applicazione immediata delle disposizioni legislative e delle indicazioni del P.N.A. a tutti gli enti interessati dall'Intesa stessa.

Nulla è detto con riferimento a detti enti nemmeno nella circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei ministri che detta le prime disposizioni sulla L.190.

Per gli obblighi relativi alla trasparenza si rinvia alla seconda parte del presente piano.

Per quanto riguarda il rapporto fra il comune e detti enti, in capo al primo corre l'obbligo di verificare l'avvenuta introduzione dei modelli adeguati alla L. 190/2012, e per far ciò entrambi gli enti considerati organizzano un idoneo sistema informativo per monitorare l'attuazione delle misure sopra indicate. A tali fini nel P.T.P.C è stata prevista una specifica azione per definire un raccordo finalizzato a realizzare a favore del Comune il necessario flusso delle informazioni.

10. Il sistema dei controlli e delle azioni preventive previste

Si riportano di seguito in allegato, organizzata a livello di servizio, la mappatura contenente le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato “medio” o “alto” l'indice di rischio o per i quali, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come “basso”, si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel piano azioni di controllo preventivo. I processi complessivamente inseriti nel piano sono 53 (18 per l'Area Tecnica; 12 Area segreteria; 9 Area Finanziaria; 5 Area servizi e 9 Trasversali) diversi servizi), per ciascun processo sono stati individuati i rischi, ognuno dei quali con almeno una azione già in atto o programmata.

Per ogni azione, anche se già in atto, è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione, e laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, eventualmente affiancati da note esplicative. Nelle note a lato sono stati individuati i processi di riferimento del sistema della gestione della qualità e ambiente (S.G.Q.A).L'utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l'uniformità e a facilitare la lettura del documento.

Attraverso l'attività annuale di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia. Sulla base di tali monitoraggi il responsabile dell'anticorruzione dovrà presentare la relazione annuale e pubblicarla sul sito web ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 190 del 2012.

11. Aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione

11.1. Modalità di aggiornamento

Fermo restando il rispetto delle intese intercorse nella sede della conferenza unificata fra governo, regioni ed autonomie locali, e del piano nazionale anticorruzione, questo piano rientra tra i piani di natura gestionale. Le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quelle previste per l'aggiornamento di tali piani.

11.2. Cadenza temporale di aggiornamento

I contenuti del piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, saranno oggetto di rivalutazione ed eventuale aggiornamento annuale entro il giorno 31 del mese di gennaio dell'anno di riferimento, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

12. Appendice normativa

Si riportano di seguito le principali fonti normative sul tema della trasparenza e dell'integrità:

- Codice etico Funzione pubblica del 28 novembre 2000.
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997 n. 59".
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- Convenzione dell'O.N.U. contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dall'Italia il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116.
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 "Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo".
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" e ss.mm.ii.
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
- Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".
- Legge 3 agosto 2009, n. 116, "Ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003".
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" art. 11.

- Delibera CIVIT 14 ottobre 2010, n. 105 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”.
- Legge 12 luglio 2011, n.106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”.
- Legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”.
- Delibera CIVIT 5 gennaio 2012, n. 2 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.
- Leggi 28 giugno 2012, nn. 110 e 112, di ratifica due convenzioni del Consiglio d’Europa siglate a Strasburgo nel 1999.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- Legge 7 dicembre 2012, n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.
- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
- Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33 recante obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.
- Decreto legislativo n. 39/2013 che introduce di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”.
- D.P.C.M. 18 aprile 2013 attinente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- Codice etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa”.
- Intesa 24 luglio 2013 in Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L. 190/2012, articolo 1, commi 60 e 61.
- Circolari n. 1 del 25 gennaio 2013 e n. 2 del 29 luglio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione pubblica.
- Delibera CIVIT 13 marzo 2013, n. 15 in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni.
- Delibera CIVIT 4 luglio 2013, n. 50 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”.
- Delibera CIVIT 1 agosto 2013, n. 71 “Attestazioni OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”.
- Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato dalla CIVIT con delibera 11 settembre 2013 n. 72.

- Deliberazione ANAC 12 dicembre 2013, n. 77 in ordine all'attività di vigilanza e controllo svolta dall'ANAC attraverso la verifica nei siti istituzionali delle amministrazioni.
- Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 modifica l'art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi e 33 sugli Oneri di pubblicazione dei tempi di pagamento dell'Amministrazione;
- il DL. 90 del 2014 conv. con la L. 114 del 2014 di soppressione dell'AVC con l'accorpamento in ANAC.
- Ministero Interno - Prot. Stato 15 luglio 2014 – che detta le Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;
- l'Intesa Stato Regioni di data 24 luglio 2014, in sede di Conferenza unificata, ha dettato criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti;
- la deliberazione n. 148/2014 dell'ANAC “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità” con la quale si chiarisce ulteriormente che le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione in materia di vigilanza sugli obblighi di pubblicazioni sul sito web sono assegnate agli organismi analoghi che per il Comune di Rovereto è il Nucleo di valutazione;
- Il D.P.C.M. 22 settembre 2014 che da attuazione all'art. 29 Dlgs 33 come sopra modificato;
- la Deliberazione 2 ottobre 2013, n. 74/2013 che ha disposto il regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in materia di accesso civico;
- determinazione ANAC n. 6 dd. 28.04.2015 – Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. “whistleblower”)
- determinazione ANAC n. 8 dd. 17.06.2015 – Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- L. 07.08.2015, n. 124 – art. 7 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- determinazione ANAC n. 12 dd. 28.10.2015 – Aggiornamento 2015 al PNA;
- Atti di segnalazione dell'ANAC al Governo e al Parlamento n. 4 dd. 10.06.2015 contenente proposte di modifica, correzione ed integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi e n. 7 dd. 04.11.2015 contenente criticità della normativa contenuta nel D.Lgs. 267/2000, in tema di esimenti alle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse;

Per la Regione Trentino Alto Adige si segnalano:

- le circolari N. 3/EL/2013/TN del 9.5.2013 e N. 5/EL/2013 del 15.10.2013;
- la legge regionale 13 dicembre 2012 n. 8, e successive modificazioni legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e 2 maggio 2013, n. 3 in tema di trasparenza ed integrità;
la L.R. 10 del 2014, in ambito regionale, ha recepito il D.Lgs. 33/2013 apportando finalmente chiarezza sugli adempimenti di quest'ultimo applicabili in ambito regionale ed assegnando ai Comuni il termine di 6 mesi per l'adeguamento, nelle parti applicabili, al decreto medesimo;
- la circolare N.4/EL/2014 del 19.11.2014 di chiarimenti sulla L.R. 10/2014.


- La Provincia Autonoma di Trento ha approvato la L.P. N.4 del 30.5.2014 che reca disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza e che è estendibile ai comuni nella parte dei rinvii della Legge regionale o nella parte dei collegamenti con le norme provinciali che ai comuni si applicano.

PARTE II – AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

1. Presentazione

Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche Amministrazioni e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche..

LA TRASPARENZA IN UNA NUOVA PROSPETTIVA



2. Fonti normative statali

Il principale strumento di cui le amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche amministrazioni e consente a tutti i

cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche.

Il concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione viene introdotto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 che all'art. 1 lo declina fra i principi generali dell'attività amministrativa.

Il concetto di trasparenza come poi delineato dall'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, introduce per la prima volta nell'ordinamento, la nozione di “accessibilità totale” e trova i suoi presupposti attuativi nella legislazione di riferimento emanata ben prima dell'entrata in vigore del citata D.Lgs. n. 150.

La trasparenza, così amplificata, diviene un diritto dei cittadini e si traduce in uno stimolo per le pubbliche amministrazioni a modificare comportamenti o prassi non più accettabili alla luce della rapidissima evoluzione culturale della società e quindi dell'opinione pubblica.

Tale concetto è strettamente connesso a quello dell'integrità: i due valori, in effetti, non possono essere disgiunti considerato che l'integrità può essere assicurata soltanto in un contesto amministrativo trasparente mentre l'opacità è spesso il terreno fertile per i comportamenti illegali.

L'art. 38 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, integrando l'art. 16 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, ha stabilito che è compito dei dirigenti degli Uffici dirigenziali generali delle Pubbliche Amministrazioni concorrere, tra l'altro, “alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti”; si potrebbe, quindi, riassumere il concetto di integrità come quell'insieme di azioni che rimandano a principi e norme di comportamento etico su cui deve essere fondata l'attività di ogni amministrazione pubblica.

La recente approvazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ha consolidato la relazione tra la trasparenza e l'integrità soprattutto all'art. 1, comma 9, lett. F, dove si specifica che il Piano di prevenzione deve “individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge” e al comma 15 dove si ribadisce che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e ancora al comma 21 dove si conferisce “delega al Governo per adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.....”.

Il D.Lgs n. 33 del 14.3.2013, così come modificato in modo puntuale dal D.L. 69/2013 come convertito con la L. 98/2013 e dal D.L. n.93/2013 come convertito con la L. 119/2013, ha dato attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni riordinando la materia soggetta nel passato a diversi interventi normativi.

In attuazione della L. 190 sono intervenuti diversi DPCM, l'ultimo dei quali di data 8.11.2013 (G.U. n. 298 del 20.12.2013) in esecuzione dell'art. 12 c.1bis per la pubblicazione sul sito web dello scadenziario degli obblighi amministrativi.

L'attività di attuazione è stata completata con alcune delibere della CIVIT (ora A.N.A.C.), in particolare la n. 2/2012, la n. 50/2013, la n. 59/2013, la n. 65/2013, la n. 66/2013, la n. 71/2013, la n. 74/2013.

In particolare con la delibera n.50, ad oggetto “Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”, la CIVIT precisa riguardo all'ambito soggettivo di riferimento che gli enti pubblici territoriali, ed i soggetti di diritto privato sottoposti a controllo, nelle more di adozione delle intese di cui al c.61 dell'art. 1 della

L.190 sono tenuti comunque a dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. n.33/2013. Precisa poi ulteriormente che le indicazioni contenute nella stessa delibera costituiscono, per gli enti pubblici ed i soggetti di diritto privato sottoposti a controllo delle regioni, province ed enti locali, un parametro di riferimento.

L'Intesa fra Governo ed Autonomie locali, intervenuta poi in data 24 luglio 2013, ha chiarito l'applicabilità che gli obblighi della trasparenza del Dlgs 33 sono immediatamente applicabili agli enti locali, non devono attendere il Decreto Ministeriale previsto dal c. 31 dell'art.1 della L. 190 e gli enti devono attenersi alle indicazioni contenute nell'allegato A al citato decreto, alla delibera n. 50 della CIVIT ed alle delibere dell'A.V.C.P.

Ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 33 ogni amministrazione, sentito il consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente.

Nel 2014 sono intervenute diverse disposizioni normative in materia:

- il DL. 90 del 2014 conv. con la L. 114 del 2014 apportando ulteriori modifiche al DLgs. 33/2013 per una migliore individuazione degli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione e trasparenza precisando che le società partecipate dalle P.A., in caso di partecipazione non maggioritaria, sono soggetti alla disciplina della trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse, le disposizioni dell'art.1 commi da 15 a 33. L'art. 32 del decreto ha, tra l'altro, introdotto misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione, affidandone l'attuazione al Presidente dell'ANAC e al Prefetto competente;
- Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 modifica l'Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi e 33 sugli Oneri di pubblicazione dei tempi di pagamento dell'Amministrazione;
- Ministero Interno - Prot. Stato 15 luglio 2014 – che detta le Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa.
- la deliberazione n. 148/2014 dell'ANAC “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità” con la quale si chiarisce ulteriormente che le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione in materia di vigilanza sugli obblighi di pubblicazioni sul sito web sono assegnate agli organismi analoghi che per il Comune di Rovereto è il Nucleo di valutazione;
- Il D.P.C.M. 22 settembre 2014 che dà attuazione all'art. 29 Dlgs 33 come sopra modificato.
- la Deliberazione 2 ottobre 2013, n. 74/2013 che ha disposto il regolamento sugli obblighi di pubblicità e di trasparenza in materia di accesso civico.

Nel 2015 sono intervenute altre disposizioni normative in materia:

- delibera ANAC n. 10 dd. 21.01.2015 – Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 D.Lgs. 33/2013);
- determinazione ANAC n. 8 dd. 17.06.2015 – Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;

- L. 07.08.2015, n. 124 – art. 7 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- determinazione ANAC n. 12 dd. 28.10.2015 – Aggiornamento 2015 al PNA.

In calce alla Parte I è riportata un'appendice normativa completa delle disposizioni rilevanti in materia.

3. Fonti normative locali

Premesso che “Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti”(art.49 c.4 del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013), va ricordato che il legislatore regionale è intervenuto in materia con:

- art. 4 della L.R. 25.5.2012 n. 2 in materia di personale degli enti locali;
- art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 (finanziaria regionale 2013 che recepisce nella Regione il decreto n. 83/2012 detto Crescititalia che dispone all'art. 18 la pubblicazione degli atti di beneficiari di vantaggi economici);
- artt. 12 e 23 della legge regionale del 5 febbraio 2013 n. 1 che rinviava la pubblicazione di alcuni dati riguardanti le dichiarazioni degli amministratori alla nuova tornata amministrativa, ora disposizione obbligatoria solo per i comuni oltre 50.000 abitanti;
- art. 3 della L.R. 2.5.2013 n. 3 che va a modificare con il comma 1 l'art.12 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e con il comma 3 l'art. 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8.

Il legislatore della Provincia autonoma di Trento è intervenuto in materia con:

- art. 31-bis (amministrazione aperta) della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 come introdotto dall'art. 32 della legge provinciale 27.12.2012, n. 25 (finanziaria provinciale 2013). Tale nuova norma al comma 2 dispone per i comuni la decorrenza al 1 gennaio 2014 delle relative norme corrispondenti all'art. 7 della L.R. 8/2012 ed agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

Nel 2014 per la Regione Trentino Alto Adige si segnalano:

- la L.R. 10 del 2014, in ambito regionale, ha recepito il D.Lgs. 33/2013 apportando finalmente chiarezza sugli adempimenti di quest'ultimo applicabili in ambito regionale ed assegnando ai Comuni il termine di 6 mesi per l'adeguamento, nelle parti applicabili, al decreto medesimo;
- la circolare N.4/EL/2014 del 19.11.2014 di chiarimenti sulla L.R. 10/2014.

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato la L.P. n. 4 del 30.5.2014 che reca disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza e che è estendibile ai comuni nella parte dei rinvii della Legge regionale o nella parte dei collegamenti con le norme provinciali che ai comuni si applicano.

Il comune di Arco è intervenuto in materia di pubblicità degli atti del comune con il regolamento dell'informazione sull'attività comunale attraverso la rete civica e di gestione dell'albo elettronico nonché con il Regolamento in materia di protezione dei dati personali che ora necessitano di un adeguamento alle nuove disposizioni statali e regionali.

In calce alla parte I è riportata un'appendice normativa completa delle disposizioni rilevanti in materia.

4. Le finalità del Programma

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016-2018 è stato elaborato dal Segretario generale con la collaborazione e il coinvolgimento dei dirigenti d'area. Esso pur non essendo obbligatorio nella Regione Trentino Alto Adige, come confermato a seguito della L.R. 10 del 2014, si è ritenuto di mantenerlo perché fornisce una utile guida sulle disposizioni in materia di amministrazione trasparente e sulle norme applicabili in particolare con rilevanza sulla Sezione amministrazione trasparente del sito web del comune.

Il programma è un documento che descrive gli impegni che l'amministrazione assume per dare concretezza alla disciplina sulla trasparenza e sull'integrità, inserendoli in uno schema-piano di esecuzione dei vari adempimenti e dandone atto all'opinione pubblica attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

Il programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi. Il Programma costituisce una parte del Piano di prevenzione della corruzione.

Allegato B) al presente Programma è riportato l'elenco relativo agli adempimenti previsti nella "SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

Il presente piano e l'allegato descrivono una serie di azioni che l'amministrazione intende portare avanti per accrescere ulteriormente il livello di trasparenza e per rafforzare lo stretto legame che esiste tra gli obblighi di trasparenza ed il perseguimento degli obiettivi di legalità, di etica pubblica e di sviluppo della cultura dell'integrità. Tutto questo nell'ottica del miglioramento continuo che ogni amministrazione pubblica deve perseguire nella gestione delle risorse che utilizza e dei servizi che produce. Sotto questo profilo il Programma si collega con il Piano di miglioramento adottato nel 2013 dalla Giunta comunale.

5. Strumenti comunali di pubblicità, comunicazione, rapporti con il pubblico e le nuove prospettive del portale.

La presenza del Comune di Arco sul Web, con diverse successive evoluzioni dei contenuti, dell'aspetto grafico, della logica di navigazione e dello sviluppo di funzionalità, è attiva dall'anno 2000. Dall'anno 2009 è basata sui servizi di hosting, di rete e redazione web in particolare con lo strumento di CMS (Content Management System) che ha permesso in parte, la redazione e l'aggiornamento dei contenuti e del layout di navigazione anche da parte di personale sprovvisto di particolari competenze tecniche ed informatiche. L'efficienza di una presenza su Internet ha richiesto infatti, oltre ad una base tecnologica sicura ed affidabile, l'integrazione dinamica con alcuni applicativi gestionali della ditta Maggioli Spa, in particolare dell'area segreteria generale per la pubblicazione sul web dell'albo pretorio, delle deliberazioni di Giunta e Consiglio, delle determinazioni, delle interrogazioni, delle interpellanze, delle pubblicazioni di matrimonio. Importante è anche la parte della sezione di "area riservata", dove, i consiglieri e la Giunta, attraverso opportune credenziali di accesso possono consultare gli atti di consiglio e i documenti utili ed aggiornati per l'espletamento del loro mandato. Altro strumento di informazione e comunicazione, di tipo tradizionale, è il Notiziario comunale che viene diffuso alle famiglie ordinariamente con cadenza trimestrale.

Uno strumento di informazione molto efficace, anche se riservato ad uso interno, è la rete intranet ed il Sistema di gestione della Qualità ISO 9001:2008 e dell'Ambiente – EMAS III che facilitano notevolmente le comunicazioni fra gli uffici e generano una significativa banca dati sempre aggiornata.

Altra struttura, decentrata, è il S.U.A.P. che si rivolge essenzialmente al mondo delle imprese ed opera anche in stretta connessione con i servizi provinciali delle attività produttive.

Ciò detto, il sito del comune di Arco risentiva degli anni in cui è stata creato per cui è stato ripensato in relazione anche ad un uso sempre più crescente di servizi on-line per il cittadino in un'ottica di comunicazione sempre più bi-direzionale tipica di un portale. Per questo, a seguito dell'incarico affidato con determinazione del Segretario generale nr. 9 di data 22 gennaio 2014, ci si è attivati per la realizzazione, in sinergia con il Consorzio dei comuni Trentini, di un portale con servizi di rete e di hosting ed un CMS (sviluppato sulla piattaforma open-source ez-Publish) per permettere la redazione dei contenuti direttamente da personale non tecnico. La soluzione realizzata nel corso del 2014, denominata OpenPA, offre la realizzazione di siti conformi al [Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#) e alla L.R. n.10/2014 di recepimento, che intendono la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La nuova piattaforma tecnologica OpenPA punta in particolare a:

- uniformare fra i siti comunali trentini il layout grafico, le logiche di navigazione e l'accesso ai servizi in modo, da una parte di semplificare la progettazione alla singola amministrazione, dall'altra di offrire un'interfaccia uniforme (e quindi “nota”) ai cittadini che spesso devono accedere a siti di Comuni diversi;
- offrire praticamente senza sforzo per la singola redazione comunale, la pubblicazione preconfezionata di una base di servizi comuni a tutti (modulistica, ricerche, accesso a servizi pubblicati dagli enti provinciali, ecc.).

Quattro sono le macro aree principali che caratterizzano attualmente il portale di Arco: due di carattere istituzionale “Comune” e “Albo pretorio” per contenere tutta una serie di informazioni che rendono pubbliche le attività comunali. Fra l'altro in queste sezioni trovano posto i contenuti della sezione dell'Amministrazione Trasparente. Una sezione è dedicata alla “Citta” con le notizie storiche, i monumenti principali, la ricettività, le strutture sportive; infine è presente una sezione denominata “Aree tematiche” dove trovano posto: il territorio, le politiche sociali, la viabilità, le scuole ecc.

Le forze dell'ordine (polizia, carabinieri, o guardia di finanza) se previamente autorizzate (attraverso utente e password), possono consultare on line, nella sezione Area riservata e in tempo reale, la base anagrafica del comune di Arco. Completano l'homepage la sezione “Notizie” gestita in maniera puntuale e precisa dell'ufficio stampa dove sono riportate anche le manifestazioni e gli eventi, “gli avvisi” dove sono evidenziate in modo dinamico e accattivante le principali scadenze nel mese, e la parte di “Amministrazione trasparente”.

Infine sulla pagina principale è presente un link “Registro telematico imprese”: in questa area riservata è possibile accedere, previa registrazione, all'elenco telematico istituito dal Comune di Arco, ai sensi dell'art. 54 del regolamento della L.P. 26/93, ai fini della selezione delle imprese da invitare a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

Sulla homepage è evidenziata altresì l'icona del “sensor civico” per l'accesso ad un portale implementato dal Consorzio dei Comuni trentini per la gestione informatica dei reclami e delle segnalazioni sotto la gestione dell' URP. Dall'anno 2015 è possibile effettuare segnalazioni e reclami sul portale anche con l'uso del cellulare attraverso l'applicazione gratuita whatsapp.

Con questo lavoro di rifacimento del sito sviluppato attraverso un progetto che ha visto e vede il coinvolgimento dinamico nel tempo dei diversi dipendenti che trattano le diverse informazioni da pubblicare, si può ben dire di aver fatto un significativo passo avanti verso il concetto di Amministrazione trasparente condivisa.

6. Le modalità di pubblicazione dei dati

Attraverso la rete internet le pubbliche amministrazioni possono garantire, con il mezzo più diretto, accessibile e meno oneroso, un'informazione diffusa sul loro operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini e le imprese, consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine.

Il Comune di Arco pubblica i dati e i documenti in adesione a quanto stabilito nelle Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, previste dall'art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 26 novembre 2009, n. 8, dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla L.R. n.10/2014 sul proprio sito istituzionale nell'“Amministrazione trasparente”, direttamente raggiungibile dalla homepage del sito, aggiornata costantemente e in massima sinergia con il Consorzio dei comuni che ne cura l'allineamento normativo, per garantire l'adeguato livello di trasparenza.

Le informazioni pubblicate offrono ai visitatori del sito caratteristiche di qualità che la delibera CIVIT n. 2/2012 esemplifica nell'accertata utilità, nella semplificazione dell'interazione con l'utenza, nella trasparenza dell'azione amministrativa, nella facile reperibilità e fruibilità dei contenuti oltre che nel costante aggiornamento di cui sono responsabili i dirigenti delle diverse Aree che generano e gestiscono i dati pubblicati.

7. Pubblicità dei dati e protezione dei dati personali

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando perfettamente i valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della privacy, separando le possibili aree di sovrapposizione.

Il presente Programma rispetta le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove si dispone che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto di diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.

Il Programma segue, altresì, le indicazioni contenute nella più recente Deliberazione del 2 marzo 2011, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, concernente le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”. Tale documento definisce “un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati ad individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare” in relazione alla pubblicazione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.

Più precisamente la deliberazione sottolinea che le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, devono motivare tale divulgazione, “che costituisce un'operazione

strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti e che riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi prestati dall'amministrazione”.

La tutela dei dati sensibili di cui all'art. 4, coma 1, lett. d), del citato Codice deve essere assicurata con particolare impegno. Qualora vengano sottratti alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Arco, atti, dati o informazioni, sarà necessario indicare sul sito medesimo la loro riconducibilità alle categorie di esclusione e la normativa di riferimento.

Da ultimo, in tema, va osservato che il D.Lgs. n.33/2013 con l'art. 26 c.4 prevede:” È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.”

Analoga norma è riportata all'art. 7 della L.R. n. 8 del 13.12.2012 comma 5bis introdotto dall'art.3 c.3 della L.R. n.3/2013.

Il comune di Arco era intervenuto con il regolamento dell'informazione sull'attività comunale attraverso la rete civica a disciplinare il cd “diritto all'oblio” prevedendo una durata di pubblicazione dei provvedimenti limitata ad un anno. Successivamente la disposizione legislativa dell'art. 8 del D.Lgs. n.33/2013 ha fissato in cinque anni la durata delle pubblicazioni degli atti che per disposizione normativa debbano essere pubblicati obbligatoriamente. Poiché le deliberazioni e le determinazioni dirigenziali per legge o per disposizione regolamentare devono essere pubblicati, si è disposto l'adeguamento del software operativo per garantire, in una apposita sezione del sito web del comune, la durata nei nuovi termini previsti dalla recente disposizione legislativa.

8. I dati pubblicati

Il Comune di Arco si sta ponendo in linea con gli standard di trasparenza previsti dalla normativa vigente come emerge dall' allegato 2) al presente Programma in cui è riportato l'elenco relativo agli adempimenti previsti nell'Amministrazione trasparente”. Sicuramente la realizzazione del nuovo portale, come delineato al precedente punto 5, ha fatto compiere un salto di qualità per il cittadino in un'ottica di comunicazione sempre più bi-direzionale.

9. Posta elettronica certificata

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati (imprese, professionisti, cittadini) che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Il Comune di Arco ha applicato le disposizioni del D.P.R. n. 68 del 2005 dotandosi di tre indirizzi di posta elettronica certificata ma per il momento uno (comune@pec.comune.arco.tn.it) è il solo indirizzo “principale” di PEC certificata indicato nell' I.P.A. sul sito www.indicepa.gov.it in modo che i cittadini possono inviare le loro comunicazioni di carattere amministrativo con valenza legale in quanto gestito in modo interoperabile nel sistema informatico di protocollo.

Gli altri due indirizzi PEC - legale e opere pubbliche, sono utilizzati in applicativi specifici in uscita, mentre l'entrata di queste due PEC è gestita dalla PEC principale.

Con il Programma triennale e' intenzione dell'amministrazione aumentare i propri indirizzi PEC del Comune di Arco indicandoli nell' I.P.A. sul sito www.indicepa.gov.it e nell'organigramma della struttura organizzativa dell'ente

10. Il responsabile per la trasparenza

Seguendo l'indirizzo di cui all'art. 43 del D.Lgs. 33, il responsabile per la trasparenza è stato individuato nel responsabile anticorruzione indicato dal Sindaco nella figura del segretario generale. Le funzioni appaiono infatti strettamente connesse e comunque non sono escluse forme di turn over in entrambe le due responsabilità con motivati provvedimenti sindacali.


Valgono per la detta figura nella responsabilità di cui al predetto punto le stesse aspettative di disponibilità organizzative e di risorse che l'ente deve mettere a disposizione.

11. Novità peculiari per la trasparenza, la legalità e la promozione della cultura dell'integrità, e misure organizzative

La TRASPARENZA è intesa anche come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle P.A., allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, fruirne gratuitamente, utilizzarli e riutilizzarli.

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili. Ne sono escluse le notizie afferenti infermità e impedimenti personali e familiari causa di astensione dal lavoro.



Una peculiare novità del decreto 33 è costituita dall'ACCESSO CIVICO, il quale consiste nell'obbligo di pubblicazione di documenti, informazioni o dati in capo alle amministrazioni ed il corrispondente diritto di chiunque di richiederli nei casi di omissione della pubblicazione. Tale accesso si riferisce alle informazioni ed ai dati la cui pubblicazione è disposta per legge, perchè essa precostituisce il diritto generalizzato all'accesso.

La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al responsabile della trasparenza che si pronuncia sulla stessa. L'accesso si applica anche a tutti i documenti, le informazioni e i dati qualificati pubblici dalla legge, fermi restando i limiti di cui all'art. 24 commi 1 e 7 L. 241/1990 (segreto di Stato, procedimenti tributari, emanazione atti normativi, nei procedimenti selettivi le informazioni di carattere psicoattitudinale; dati sensibili e giudiziari limitati all'indispensabile in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.). La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dall'art 116 del codice processo amministrativo e la richiesta comporta da parte del responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5 (all'ufficio di disciplina e al vertice politico). Entro 30 giorni l'amministrazione pubblica il documento richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico costituiscono DATI DI TIPO APERTO ex art. 68 D.Lgs 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale, e sono liberamente riutilizzabili senza ulteriori restrizioni oltre all'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

I documenti sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale e mantenuti aggiornati. Per ciò che attiene le determinazioni dirigenziali le stesse vengono pubblicate ad avvenuta esecutività conferita con il visto di regolarità contabile previsto dal regolamento di contabilità.

La durata è di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, per tutti gli atti ed i provvedimenti la cui pubblicazione è prevista da disposizione normativa. In sostanza si è determinato per legge quello che viene definito il “diritto all'oblio” e che aveva indotto gli enti ad adottare specifiche normative riguardo alla durata delle pubblicazioni. In questo caso la norma di legge trova applicazione perché gerarchicamente di rango superiore ma anche per un rinvio disposto all'art. 23 del regolamento sulla protezione dei dati personali. E' evidente che tale articolo del regolamento, come già riportato al precedente punto 6, andrà comunque adeguato alle nuove disposizioni del D.Lgs. 33/2013 ed alla legge regionale di recepimento.

Nella home page dei siti istituzionali è collocata la sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” in cui sono contenuti i dati, informazioni e documenti di pubblicazione obbligatoria.

Il Comune di Arco ha provveduto ad adeguarsi al D.Lgs. 33/2013 secondo le linee guida delle L.R. n.10/2014 di recepimento evidenziando analiticamente nell'allegato B) al presente Programma anche quegli adempimenti di pubblicazione non applicabili in Regione come analiticamente riportato nella circolare della regione n. 4/EL/2014 dd. 19.11.2014.

In particolare si rileva che in Regione attualmente non trova applicazione la normativa sulla performance che è un aspetto qualificante dell'operazione trasparenza. Con le nuove disposizioni in materia di controlli, come previsti dalla L.R. n. 31 del 15.12.2015, si potranno adottare quegli strumenti idonei per favorire con i controlli interni una più puntuale verifica dello stato di attuazione e perseguimento degli obiettivi gestionali e dunque la valutazione dell'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'attività amministrativa. .

12. Società ed enti partecipati. Applicabilità

L'art. 11 del D.Lgs. 33 definisce l'ambito di applicabilità degli obblighi sulla trasparenza alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile "limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" e alle "disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Non risultano ancora emanati i decreti del Ministro per la pubblica amministrazione (previsti dal comma 31 della L. 190/2012) di attuazione degli obblighi previsti dai commi 15 e 16, e da 27 a 30 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ma l'orientamento sia della CIVIT che della Funzione Pubblica è per la immediata applicabilità delle relative disposizioni.

La CIVIT (ora ANAC) è intervenuta con alcune deliberazioni:

- con la n. 50 del 2013, in ordine alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, chiarisce che esse sono tenute ad istituire sul proprio sito internet l'apposita sezione "Amministrazione trasparente", mentre le stesse non sono tenute invece ad adottare il Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità. Nella stessa si reputa come opportuna la nomina di un responsabile della trasparenza ma non obbligatoria essendo possibile affidare il tutto alla OIV ex D.Lgs. 231/2001;
- con la n. 59 ha esteso l'applicabilità degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33 "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" anche alle società partecipate dalle P.A. e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;
- con la n.65 del 2013 ha esteso l'applicabilità dell'art.14 del D.Lgs. 33 "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico" anche agli enti pubblici comunque, denominati, istituiti vigilati e finanziati dalle P.A., alle società di cui le P.A. detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, agli enti di diritto privato comunque denominati e controllati dalla P.A., ivi incluse le fondazioni;
- con la n.66 del 2013 in tema di "Applicazione del sistema sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del D.Lgs. 33)" chiarisce i termini di applicazione delle sanzioni per casi specifici previsti dal comma 2 di detto articolo in capo agli amministratori societari per le mancate comunicazioni ai soci pubblici (ed in particolare al Responsabile per la trasparenza di ciascun socio pubblico) dei dati indicati dalla stessa norma.

Nel rapporto sul primo anno di attuazione della legge l'ANAC conferma che rimangono incerti i confini dell'applicazione della normativa per la trasparenza alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, a causa di riferimenti poco chiari sia alle "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea", sia alle società quotate e loro controllate. Problemi interpretativi e applicativi permangono anche su incompatibilità e inconfiribilità.

Il DL. 90 del 2014 conv. con la L. 114 del 2014, apportando ulteriori modifiche al D.Lgs. 33/2013, è intervenuto con l'art.24bis per una migliore individuazione degli enti destinatari degli obblighi di pubblicazione e trasparenza precisando che le società partecipate dalle P.A., in caso di partecipazione non di controllo, sono soggetti alla disciplina della trasparenza di cui all'art.1 commi da 15 a 33 della legge n.190 del 2012 limitatamente all'attività di pubblico interesse effettivamente esercitata, e per quanto attiene l'organizzazione. Si veda a tal proposito il punto 2.2.2 della determinazione n.8 del 17.6.2015 dell'ANAC.

Per le società controllate deve essere assicurata la trasparenza dei dati relativi all'organizzazione e all'attività di pubblico interesse effettivamente svolta, come chiarito al punto 2.1.3 della determina n.8. Con la stessa determinazione al punto 2.1.1. si prevede che le società, che hanno adottato il modello ex Dlgs 231/2001, definiscono ed adottano il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità in cui siano previste le misure minime per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare.

Gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti all'applicazione della disciplina sulla trasparenza limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli enti di diritto privato partecipati (punto 3.2 e 3.2 della determinazione n.8) sono tenuti a garantire l'applicazione della disciplina sulla trasparenza nell'ambito di protocolli di legalità con le amministrazioni partecipanti.

Secondo la determinazione n.8 (punti 4.1 e 4.2) gli enti pubblici economici sono soggetti alla stessa disciplina prevista per le P.A.

13. Principi di ascolto, collaborazione e corresponsabilità

Anche per il Programma triennale della trasparenza valgono poi gli stessi principi riportati al punto 5 della Prima Parte del presente documento, e ciò vale tanto più in fase di attuazione trattandosi di struttura organizzativa complessa.

Per ragioni di semplificazione e di omogeneità di materie, i referenti della trasparenza coincideranno con gli stessi soggetti individuati quali referenti per la prevenzione della corruzione al punto 4 della prima parte del presente documento.

14. Il sistema di monitoraggio e di aggiornamento del Programma

Il segretario valuterà l'opportunità di costituire una struttura trasversale di supporto per il controllo interno, trasparenza e integrità nonché per il monitoraggio dell'attuazione del Programma, verificando il costante aggiornamento dei dati ed il compiuto adempimento delle disposizioni di legge da parte dei vari uffici.

Al fine di favorire un'ampia condivisione dei processi, funzionale all'ottimale svolgimento delle attività programmate, si valuterà nell'ambito del "Comitato di Direzione" del sistema di Gestione della qualità e Ambiente" le migliori azioni e pratiche da intraprendere.

Entro il 29 febbraio è stata resa l'attestazione del Nucleo di valutazione in funzione di Organismo indipendente di Valutazione con le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n.148 del 2014. Attestazione che è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione trasparente.

Allegato 1 - Mappatura dei rischi con le azioni correttive, tempi e responsabilità

Allegato 2 - Sezione amministrazione trasparente - sito web - mappatura adempimenti

Arco, 14.3.2016

Il proponente

Rolando Mora